

Si informano gli assegnisti di ricerca della possibilità di richiedere l'indennità di disoccupazione all'INPS una volta terminato il rapporto di lavoro con l'INFN, entro i termini e secondo le modalità riportate al seguente sito: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46144>.

A completezza di informazione, si riportano di seguito i punti principali della DIS-COLL, in base a quanto attualmente previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 22/2015 e dalla circolare dell'INPS n. 115 del 19.07.2017:

- Requisiti per il riconoscimento della DIS-COLL:
 - stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
 - possesso di almeno tre mesi di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro;
 - iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS;
 - non essere in possesso di partita IVA.
- Presentazione della domanda da parte dell'interessato:
 - la domanda va presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Decorrenza della prestazione:
 - la DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro lo stesso ottavo giorno;
 - la DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione.
- Durata della prestazione:
 - La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione;
 - La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.